

STATUTO AIDO

Art. 1 COSTITUZIONE E CARATTERE

1. AIDO Nazionale - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE – ODV fondata a Bergamo il 26 febbraio 1973, ha sede legale a Milano.

Le sedi legali delle altre strutture dell'associazione, come meglio specificate nel successivo art. 5 del presente statuto, vengono indicate nel verbale di costituzione/ricostituzione o nel verbale di assemblea in cui viene deliberato il trasferimento della sede legale.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.

Le strutture AIDO possono, all'occorrenza, istituire sedi operative secondarie.

2. Le strutture AIDO possono dotarsi di personalità giuridica.

3. È costituita tra i Cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.

4. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 (di seguito indicato come CTS-Codice del Terzo Settore).

L'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

5. È una organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul lavoro volontario. Essa opera nel settore socio-sanitario ed ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

6. L'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

7. L'Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità dell'AIDO sono:

1. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;
2. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l'insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi;
3. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

Art. 3 ATTIVITÀ

1. L'Associazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del CTS.

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'Associazione:

a. promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini su tutto il territorio nazionale;

b. instaura rapporti, accordi e collaborazioni con Istituzioni, Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane e internazionali;

c. svolge attività di informazione nelle materie di propria competenza con particolare riferimento al mondo del Lavoro, della Scuola, delle Forze Armate, delle Confessioni religiose e delle Comunità sociali;

- d. promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule;
 - e. promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa e materiale multimediale;
 - f. provvede, per quanto di competenza, alle formalità necessarie per l'esecuzione della volontà degli iscritti;
 - g. svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale.
2. AIDO può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 SOCI

1. La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di AIDO sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
2. Sono Soci dell'AIDO le persone fisiche che sottoscrivono la domanda di adesione e la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem, e si impegnano a sostenere AIDO per i fini istituzionali.
3. In deroga all'art. 24, comma 1, del CTS, si considerano aventi diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data della convocazione dell'Assemblea. Il libro degli Associati di AIDO corrisponde al SIA (Sistema Informativo AIDO che è informatico).
4. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. I Soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive, quadriennali, o fino all'assemblea elettiva successiva, e non retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo, il Revisore Legale dei Conti e il Collegio dei Probiviri se esterni all'Associazione. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate unicamente le spese vive sostenute per l'attività prestata, previa presentazione della documentazione giustificativa secondo le regole preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo di ogni livello. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. La qualifica di Socio si perde per recesso, espulsione o per decesso. L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta alla Sezione Provinciale o Interprovinciale di appartenenza o all'AIDO Nazionale. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo a tutti i livelli può deliberare l'espulsione degli associati per:
 - a) realizzazione di atti pregiudizievoli all'Associazione o contrastanti gli scopi associativi;
 - b) inosservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento, oltre che delle delibere adottate dagli organi associativi;
 - c) indegnità.

8. Il provvedimento di espulsione motivato deve essere comunicato per raccomandata A.R. o pec all'associato espulso. Avverso l'espulsione, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 5 STRUTTURE

1. L'Associazione si articola in:
 - AIDO Nazionale
 - AIDO Regionali o Interregionali
 - Sezioni Provinciali o Interprovinciali
 - Gruppi Comunali o IntercomunaliNelle grandi città si possono costituire più Gruppi Comunali.
2. Le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle AIDO Regionali.
3. L'Associazione, a livello Nazionale, Regionale o Interregionale, di Sezione Provinciale o Interprovinciale, di Gruppo Comunale o Intercomunale ha i seguenti organi:
 - Assemblea;
 - Consiglio Direttivo;
 - Giunta di Presidenza (limitatamente al livello nazionale, regionale o interregionale e provinciale o interprovinciale);
 - Conferenza dei Presidenti (limitatamente al livello nazionale e regionale o interregionale);
 - Revisore o Collegio dei Revisori dei Conti (non obbligatorio per i Gruppi);
 - Organo di Controllo, se istituito ai sensi dell'art. 30 del CTS;
 - Revisore Legale dei Conti, se istituito ai sensi dell'art. 31 del CTS;
 - Collegio dei Probiviri (non obbligatorio per i Gruppi e le Sezioni provinciali)
 - Collegio di Appello Nazionale.
4. A livello di Gruppo Comunale o Intercomunale, il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti è facoltativo, fatte salve le ipotesi di nomina obbligatoria previste dal Codice del Terzo Settore e dalla Legge.
5. A livello di Gruppo Comunale o Intercomunale e a livello Sezione Provinciale, o Interprovinciale il Collegio dei Probiviri, se mancante, è sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.
6. Ogni Struttura risponde in proprio circa la responsabilità fiscale/civile. È obbligatorio che ogni Struttura si doti di codice fiscale al fine di assumere autonomia gestionale pur mantenendo il rispetto delle indicazioni dettate dalla Struttura superiore.
7. È obbligatorio che ogni Struttura si iscriva al RUNTS per assumere la qualifica di ODV (Ente del Terzo Settore).
8. Tutti i Consiglieri sono scelti tra i soci.
9. AIDO, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e degli Organi di Controllo nonché ai Dirigenti.
10. Ai Consiglieri non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
11. Gli organi collegiali di cui sopra possono riunirsi in presenza oppure – ove necessario – in modalità telematica (o mista), nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità e la legittimazione del soggetto che partecipa e vota (vedi regolamento riunioni in videoconferenza).

Art. 6 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria si distingue in elettiva e intermedia
3. Le date delle Assemblee devono essere raccordate alle scadenze delle Assemblee superiori.
4. Ogni Assemblea, ad eccezione dell'assemblea straordinaria per l'approvazione dello statuto, è validamente costituita:
 - in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
 - in seconda convocazione, decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione,

con qualsiasi numero di presenti.

5. Ogni Socio o Socio Delegato ha diritto a un voto.

6. Spetta all'Assemblea ad ogni livello:

- a. l'approvazione della relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo;
- b. l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti / Organo di Controllo / Revisore Legale dei Conti;
- c. l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;
- d. l'approvazione di impegni economici pluriennali;
- e. l'approvazione degli indirizzi di politica associativa cui dovranno attenersi tutte le Strutture inferiori;
- f. la determinazione delle quote sociali a carico delle strutture inferiori (dei soci a livello di Gruppo);
- g. ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo;
- h. quando elettiva:
 - l'elezione del Consiglio Direttivo e della Commissione Verifica Poteri (la CVP non c'è nel livello gruppo);
 - l'elezione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri (non obbligatori per gruppo e sezioni);
 - l'elezione del Collegio di Appello a livello Nazionale;
 - la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo;
 - la nomina dei delegati e l'indicazione dei candidati all'Assemblea superiore (ad eccezione del livello nazionale).

7. A livello nazionale l'assemblea ordinaria approva il Regolamento associativo e le relative modifiche.

Art. 7 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea nazionale straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche dello statuto;
 - b) lo scioglimento dell'intera associazione.
2. L'assemblea straordinaria di tutte le strutture delibera la costituzione, la ricostituzione, lo scioglimento, la fusione o la scissione di una struttura.
3. L'assemblea straordinaria viene proposta ogni volta che sia necessario per le esigenze delle strutture AIDO.
4. Può essere convocata su decisione motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti delle Strutture immediatamente inferiori.
5. In caso di Assemblea Straordinaria non in concomitanza dell'assemblea elettiva, sono riconvocati i Delegati nominati nell'ultima Assemblea elettiva.
6. Per il quorum per lo scioglimento dell'Associazione si rinvia all'art. 34 dello statuto, per il quorum per le modifiche statutarie si rinvia all'art. 35 dello statuto.

Art. 8 ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea elettiva è formata:
 - a livello Gruppo Comunale o Intercomunale da tutti i Soci;
 - ai livelli Nazionale, Regionale o Interregionale, Provinciale o Interprovinciale dai Delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento.
2. Hanno diritto al voto:
 - a livello Gruppo Comunale o Intercomunale i Soci;
 - a livello Sezione Provinciale o Interprovinciale, Regionale o Interregionale e Nazionale i Soci Delegati presenti ed ammessi dalla Commissione Verifica Poteri.
3. Ciascuna Assemblea elettiva è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni.

Art. 9 ASSEMBLEA INTERMEDIA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea intermedia è formata:
 - a livello Gruppo Comunale o Intercomunale dai Soci;
 - a livello Nazionale, Regionale o Interregionale e Provinciale o Interprovinciale dai Presidenti delle rispettive strutture inferiori o da un loro delegato. Il Presidente, in caso di indisponibilità, può essere sostituito da un componente della Giunta di Presidenza. Il delegato non può essere un componente del Consiglio Direttivo della struttura superiore.
2. Ciascuna Assemblea intermedia è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo negli anni intermedi secondo le modalità fissate dal Regolamento (artt. 10, 11, 12 e 13 tutti comma 1).

Art. 10 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale elettiva è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale ogni quattro anni e si svolge secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Negli anni intermedi il Consiglio Direttivo Nazionale convoca l'Assemblea dei Presidenti dei Consigli Regionali o di un loro delegato, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 11 ASSEMBLEA REGIONALE O INTERREGIONALE

1. L'Assemblea elettiva regionale o interregionale è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Negli anni intermedi è convocata l'Assemblea dei Presidenti Provinciali o Interprovinciali o di un loro delegato, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 12 ASSEMBLEA PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE

1. L'Assemblea elettiva Provinciale o Interprovinciale è convocata ogni quattro anni dal rispettivo Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Negli anni intermedi è convocata l'Assemblea dei Presidenti dei Gruppi Comunali o Intercomunali o di un loro Delegato, o di un Referente di zona, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 13 ASSEMBLEA DEL GRUPPO COMUNALE O INTERCOMUNALE

1. L'Assemblea del Gruppo Comunale o Intercomunale è l'espressione fondamentale dell'Associazione ed è costituita dai Soci. È convocata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 ASSEMBLEA COSTITUTIVA – RICOSTITUTIVA

1. Qualora si tratti di costituire una nuova struttura si parla di Assemblea Costitutiva. L'Assemblea costitutiva è convocata in qualunque data dal Presidente della Struttura superiore su propria iniziativa, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, o nel caso di costituzione di un Gruppo, su proposta del Comitato promotore.
2. Qualora si tratti di ricostituire una struttura precedentemente esistente, si parla di Assemblea ricostitutiva.
3. Nel caso di Assemblea costitutiva/ricostitutiva partecipano i delegati nominati nell'ultima assemblea elettiva o costitutiva, o i soci se si tratta di costituzione/ricostituzione di un Gruppo Comunale o Intercomunale.

Art. 15 CONSIGLI DIRETTIVI

1. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 componenti (massimo 25 a livello nazionale).
2. Il numero dei Consiglieri, sempre dispari, viene definito di volta in volta dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica quattro anni o fino all'assemblea elettiva successiva.
4. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a. la partecipazione senza diritto di voto, con facoltà di parola alle sedute dell'Assemblea;
 - b. l'indicazione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea;
 - c. la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione di organi, Tessuti e Cellule;
 - d. la promozione di convegni su temi specifici comunque inerenti alle finalità associative;
 - e. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili;

- f. la validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
 - g. la variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
5. Ad ogni livello il Consiglio Direttivo dà attuazione al Programma approvato dalla rispettiva Assemblea.
 6. Tutte le Strutture, a qualsiasi livello, sono vincolate alla attuazione dei programmi e delle iniziative approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo delle Strutture superiori.
 7. I singoli Consigli Direttivi devono svolgere opera di controllo sul rispetto delle norme statutarie da parte delle rispettive Strutture inferiori.
 8. Ogni Consiglio Direttivo può programmare ed attuare iniziative limitatamente al territorio di competenza. Per iniziative che interessino Strutture al di fuori del proprio territorio, si dovrà darne preventiva informazione, al fine di ottenere l'autorizzazione, alla Giunta di Presidenza della Struttura di competenza (Provinciale per l'interessamento di più Comuni ad eccezione del territorio dei Gruppi Intercomunali), Regionale per l'interessamento di più province della stessa Regione, Nazionale per più province di differenti Regioni.
 9. I Consigli Direttivi intrattengono rapporti con gli organismi pubblici e privati del proprio livello.
 10. In caso di inadempienza alle norme statutarie o persistente inattività da parte di un Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo della Struttura superiore ne dichiara lo scioglimento e nomina un Commissario, che resta in carica per la durata - prorogabile una sola volta per uguale periodo - di sei mesi, cura l'ordinaria amministrazione e convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi associativi.
 11. In caso di provvedimenti urgenti ed indilazionabili, non ascrivibili a normale amministrazione ad essa riferiti, il Commissario deve prendere le decisioni dopo aver sentito nel merito il Presidente della struttura superiore.
 12. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea determina l'automatica decadenza del Consiglio Direttivo, con conseguente nomina di un Commissario.
 13. L'Amministratore, presente in tutti i livelli, sovrintende alle attività contabili, patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci consuntivi e preventivi con le relative relazioni, gestisce i rapporti bancari e postali.
 14. I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, dal Presidente e/o dall'Amministratore.

Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a. mette in atto gli indirizzi di politica associativa indicati dall'Assemblea Nazionale, coordinandone e controllandone l'applicazione da parte dei Consigli Regionali;
 - b. organizza e gestisce attività e manifestazioni che interessano tutto il territorio nazionale o più Regioni;
 - c. instaura e tiene rapporti con gli organismi pubblici e privati del livello nazionale.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Consiglio Direttivo Regionale, o Interregionale indipendentemente dal numero di soci, a condizione che lo stesso abbia fornito non meno di due Candidati.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Presidente, tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

Art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE O INTERREGIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, oltre a mantenere rapporti con gli organismi pubblici e privati della Regione:
 - a. individua le linee guida dell'attività associativa in ambito regionale sulla base delle indicazioni delle Assemblee Regionali o Interregionali e Nazionale;
 - b. coordina l'attività delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali con particolare riferimento ai rapporti con le Strutture socio-sanitarie;

- c. organizza e gestisce manifestazioni ed attività che interessano tutto il territorio regionale o Interregionale o più province dello stesso.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Sezione Provinciale o Interprovinciale, indipendentemente dal numero di soci, a condizione che la stessa abbia fornito non meno di due Candidati.
3. Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale elegge al suo interno il Presidente, non più di tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE

1. Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale o Interprovinciale:
- a. intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati della Provincia, in particolare con le Strutture Sanitarie. Ove nel territorio provinciale esistano più Strutture Sanitarie coordina le attività svolte dai Gruppi Comunali o Intercomunali nei rapporti con le singole Strutture Sanitarie;
 - b. coordina l'attività dei singoli Gruppi Comunali o Intercomunali controllandone il rispetto delle norme statutarie;
 - c. organizza e gestisce manifestazioni ed attività che coinvolgono tutto o in parte il territorio provinciale;
 - d. conserva e tiene aggiornati gli Atti Olografi raccolti nella provincia, rilascia le relative tessere, inserisce i dati nel Sistema Informativo AIDO secondo le disposizioni ed i criteri indicati nel Regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale o Interprovinciale elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore, un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.
3. Nel caso di impossibilità di costituzione di un Gruppo Comunale, ove non sia possibile aggregarlo ad altra Struttura vicina, il Consiglio Direttivo Provinciale o Interprovinciale può nominare un Referente che rimarrà in carica sei mesi, prorogabile per due volte per uguale periodo, al fine di costituire una struttura associativa. La responsabilità rimane in capo al Presidente della Sezione Provinciale o Interprovinciale.

Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE E INTERCOMUNALE

1. Elegge al suo interno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, un Amministratore, un Segretario.

Art. 20 GIUNTA DI PRESIDENZA

1. La Giunta di Presidenza elabora e mette in atto il programma e le iniziative approvate dal rispettivo Consiglio Direttivo.
2. È organo di raccordo con la Conferenza dei Presidenti delle Strutture inferiori.
3. La Giunta di Presidenza è presente solo a livello Nazionale, Regionale e Provinciale. In particolare:
- a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo del proprio livello per la successiva approvazione dell'Assemblea del proprio livello, ai sensi di legge, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
 - b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
 - generale promozione e coordinamento delle attività associative al proprio livello, anche a livello internazionale per AIDO Nazionale;
 - elaborazione di sistemi, criteri operativi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo della cultura della donazione;
 - le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo del proprio livello;
 - c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
 - acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
 - acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
 - la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Direttivo del proprio livello a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
 - la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e

- consulenti;
– su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo del proprio livello, del quale esegue le delibere;
d. attende all'ordinaria amministrazione.
4. La Giunta di Presidenza Provinciale vigila e garantisce la corretta organizzazione nella raccolta, conservazione e trasmissione dei dati dei Soci nel SIA (Sistema Informativo AIDO).

Art. 21 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza dei Presidenti, costituita dai Presidenti di Strutture di pari livello, è organo di raccordo con la Giunta di Presidenza dell'organo superiore.
2. È costituita a livello Nazionale e Regionale.
Ove ritenuto necessario, la Conferenza dei Presidenti può essere convocata anche a livello Provinciale.
3. In caso di indisponibilità, il Presidente può essere sostituito da un componente della Giunta di Presidenza.
4. È la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall'AIDO Nazionale/Regionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali/provinciali o Interregionali/Interprovinciali e dove si concordano le modalità per l'attuazione dei programmi delle attività di interesse che coinvolgono più Regioni o più Province, nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.
5. È convocata dal Presidente al proprio livello almeno due volte l'anno; è convocata, altresì, ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei Presidenti che la costituiscono.
6. Per le votazioni ogni Presidente ha voto pari ad uno.
7. Alle sedute della Conferenza dei Presidenti partecipa, senza diritto di voto, la Giunta di Presidenza dello stesso livello.

Art. 22 PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza.
2. Il Presidente Nazionale lo è anche in campo internazionale.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti, formula l'ordine del giorno e fissa data e luogo in accordo con la Giunta di Presidenza.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di questo, da uno dei Vice Presidenti in base all'anzianità di iscrizione.
5. Il Presidente coordina l'attività del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza, se prevista.
6. Il Presidente cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo.
7. Assume, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza della Giunta di Presidenza, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica della Giunta di Presidenza stessa in occasione della prima riunione.
8. Nell'espletamento dei suoi compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
9. Il Presidente è titolare, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy, del trattamento dei dati personali forniti dai soci ai fini associativi.

Art. 23 REVISORI DEI CONTI

1. L'organo può essere monocratico o collegiale, eletto tra persone di provata esperienza contabile e amministrativa. Se collegiale, il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi. È possibile la nomina di 1 Revisore dei Conti supplente.
2. Dura in carica quattro anni, o fino all'assemblea successiva, ed è rieleggibile. Controlla, al competente livello, l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari ai fini associativi.
3. Redige apposita relazione da allegare al rendiconto annuale, con cui è espresso un parere di merito e di contenuto.
4. Se l'organo è collegiale, elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento.

5. Su mandato del Consiglio Direttivo del livello di appartenenza, in conseguenza di fondati motivi atti ad accertare la regolarità amministrativa, effettua verifiche sulla gestione della contabilità delle Strutture del livello inferiore.
6. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 30 del CTS, deve essere nominato l'Organo di Controllo, che sostituisce il presente Organo.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi previsti dall'art 30 del CTS l'Associazione istituisce l'Organo di Controllo, così come di seguito regolato.
2. L'Organo di Controllo viene nominato dall'Assemblea di riferimento.
3. L'Organo di Controllo dura in carica per quattro anni, o fino all'assemblea successiva, ed è rieleggibile. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il sostituto deve essere nominato ad ogni livello nella prima successiva Assemblea e dura in carica fino al termine del mandato.
4. Se monocratico è formato da un componente e da un supplente.
5. Se collegiale è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti.
6. Ai componenti dell'Organo si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza), scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile e sono rieleggibili.
7. In caso di organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
8. L'Organo può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.
9. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento (se collegiale).
10. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
11. L'Organo di Controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.
12. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
13. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.
14. L'Organo di Controllo partecipa di diritto all'Assemblea del livello di riferimento e viene invitato alle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza del livello di riferimento.
15. Su mandato del Consiglio Direttivo del livello di appartenenza, in conseguenza di fondati motivi atti ad accertare la regolarità amministrativa, effettua verifiche sulla gestione della contabilità delle Strutture del livello inferiore.

Art. 25 REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Nei casi previsti dall'articolo 31, del CTS deve essere nominato un Revisore Legale dei Conti od una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Il Revisore Legale dei Conti dura in carica per quattro anni, o fino all'assemblea successiva, ed è rieleggibile. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il sostituto deve essere nominato ad ogni livello dalla prima Assemblea e dura in carica fino al termine del mandato.
3. Il Revisore Legale dei Conti deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

4. Il Revisore Legale dei Conti redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
5. Il Revisore Legale dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo: deve obbligatoriamente partecipare all'assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo.
6. Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione.
7. Su mandato del Consiglio Direttivo del livello di appartenenza, in conseguenza di fondati motivi atti ad accertare la regolarità amministrativa, effettua verifiche sulla gestione della contabilità delle Strutture del livello inferiore.

Art. 26 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea di riferimento, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra persone dotate di adeguata professionalità in materia giuridica. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio può avvalersi di esperti esterni all'Associazione.
2. I Probiviri possono essere esterni all'Associazione.
3. Il Collegio dei Probiviri giudica in primo grado al proprio livello i comportamenti antistatutari o non in linea con i dettati associativi su denuncia del Presidente o del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente.
5. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro componenti del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra Soci su argomenti di carattere associativo.
6. Il Collegio dei Probiviri, in secondo grado, decide sui ricorsi presentati entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR o PEC con la comunicazione della decisione assunta dal Consiglio Direttivo, avverso le pronunce dei Collegi dei Probiviri delle Strutture inferiori.
7. La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva, salvo per i giudizi promossi nei confronti dei Consiglieri Nazionali, i quali hanno facoltà di ricorso in ultima istanza al Collegio di Appello Nazionale presentati entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR o PEC con la comunicazione della decisione assunta dal Consiglio Direttivo.
8. Gli eventuali provvedimenti stabiliti dal Collegio dei Probiviri devono essere attuati dal Consiglio Direttivo della Struttura competente.

Art. 27 COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE

1. Si compone di tre componenti (con facoltà di nomina anche di due supplenti) eletti dall'Assemblea Nazionale fra persone laureate in giurisprudenza non iscritte all'Associazione.
2. Giudica in ultima istanza sui ricorsi dei Consiglieri Nazionali avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri nazionali.
3. Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente.
4. Le decisioni del Collegio di appello sono inappellabili nel rispetto di Statuto e Regolamento.

Art. 28 LIBRI SOCIALI

1. AIDO adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del CTS e le scritture contabili previste dall'art. 13 del CTS e si conforma alle altre norme applicabili.
2. Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa motivata richiesta scritta da inviarsi al Presidente.

Art. 29 RISORSE

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. AIDO trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
 - a. contributi da Soci e da privati;
 - b. contributi dallo Stato, da Enti e da Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, anche pervenuti da convenzione;

- c. contributi da Organismi internazionali;
- d. donazioni e lasciti testamentari;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse;
- g. reddito del patrimonio;
- h. altre entrate consentite.

- 3. Il funzionamento delle Strutture superiori è assicurato anche dalle quote sociali di quelle inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del CTS.
- 5. AIDO può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 30 BILANCIO

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del CTS ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo predisposto dalla Giunta di Presidenza (ove prevista) e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 2. È prevista la predisposizione ed approvazione di un bilancio preventivo secondo modalità, limiti e termini previsti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale o da specifiche indicazioni deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 3. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della presentazione in Assemblea.
- 4. È fatto obbligo di redigere il bilancio annuale. L'esercizio finanziario deve coincidere con l'anno solare.

Art. 31 BILANCIO SOCIALE

- 1. Nei casi previsti dalla legge, AIDO redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione sul proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del CTS.

Art. 32 INCOMPATIBILITÀ

- 1. Le cariche di Giunta di Presidenza a livello Provinciale o Interprovinciale e Regionale o Interregionale non sono compatibili con incarichi di Giunta di Presidenza del livello immediatamente superiore.
- 2. Le cariche di Presidente e Segretario della Giunta di Presidenza sono incompatibili con l'incarico di Presidente e Segretario dell'Assemblea del livello di riferimento.
- 3. Le cariche di Presidente e Vice Presidente a tutti i livelli non possono essere ricoperte per più di tre mandati consecutivi con lo stesso ruolo all'interno dello stesso livello, ad eccezione dei Presidenti e Vice Presidenti dei gruppi Comunali o Intercomunali che non hanno limiti di mandato. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli parziali.
- 4. I componenti del Consiglio Direttivo sono incompatibili con la carica di Revisore dei Conti
- 5. La carica di Revisore dei Conti a tutti i livelli non è compatibile con le cariche degli Organi previsti dagli art. 24-25.
- 6. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi associativi a qualsiasi livello.

Art. 33 AUTONOMIE REGIONALI

- 1. I Consigli Direttivi Regionali possono integrare le norme del Regolamento per adeguarle alle leggi della Regione di appartenenza, previo parere favorevole della Giunta di Presidenza Nazionale e successiva approvazione dell'Assemblea Regionale o Interregionale, nel rispetto di Statuto e Regolamento.
- 2. I Consigli Direttivi Regionali definiscono l'organizzazione associativa nel territorio di competenza in funzione della legislazione regionale, dell'organizzazione socio-sanitaria

della Regione e delle situazioni locali, nel rispetto di Statuto e Regolamento.

Art. 34 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. AIDO ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento dell'intera Associazione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, le risorse e i beni residui saranno devoluti ad altro ente del terzo settore, che persegue finalità analoghe, indicato dall'Assemblea Nazionale deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, secondo le modalità previste dall'art. 9 del CTS.
3. In caso di cessazione dell'attività di una struttura inferiore (es. gruppo), le risorse e i beni residui vengono trasferiti alla struttura superiore che li terrà a disposizione, per un tempo massimo di 3 anni, per la medesima struttura in caso di ricostituzione.

Art. 35 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria che riunita in prima convocazione delibererà con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile, mentre in seconda convocazione delibererà con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 36 NORME DI ATTUAZIONE

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento, che è approvato, a maggioranza, dall'Assemblea Nazionale Ordinaria (straordinaria se in contemporanea con la modifica dello statuto).

Art. 37 NORME TRANSITORIE E FINALI

All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli Enti del Terzo settore.